

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6086 del 15/11/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CASEIFICIO SOCIALE BASELICADUCE SOC. AGR. COOP. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA CASA TERMINE N. 70B, LOC. BASALICA. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6291 del 14/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CASEIFICIO SOCIALE BASELICADUCE SOC. AGR. COOP. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA CASA TERMINE N. 70B, LOC. BASALICA. MODIFICA SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 20/6/2014 n. 1270 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta CASEIFICIO SOCIALE DI BASELICA DUCE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA per l'attività di "lavorazione latte" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola n. 28529 del 13.10.2014. L'autorizzazione comprende esclusivamente lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

VISTE:

- l'istanza pervenuta tramite nota del SUAP n. 19701 del 4.7.2017 (prot. Arpaie n. 8024 del 6.7.2017) con cui la ditta chiedeva la modifica dell'AUA di cui al punto precedente relativamente ai seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- la documentazione integrativa pervenuta tramite nota 25576 del 6.9.2017 (prot. Arpaie n. 10921 del 7.9.2017). In particolare era precisato che per lo scarico non è prevista alcuna modifica rispetto all'AUA in vigore e che l'istanza di AUA è stata presentata per integrarla con l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera già posseduta e non inserita nella precedente istanza che ha dato luogo all'AUA vigente;

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento era stato autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con atto n. 1401 del 8.7.2010 della Provincia di Piacenza rilasciato dal SUAP con provvedimento conclusivo n. 24278 del 30.8.2010;
- le emissioni derivavano da due generatori di vapore a gasolio aventi potenza pari a 972 kW e 1440 kW nonché da ricambi d'aria ambiente di lavoro, con una produzione massima giornaliera pari a 200 q.li;
- nell'istanza di AUA è stato indicato un consumo annuo di latte pari a 6.197,8 t/anno, corrispondente ad un consumo medio giornaliero di 169,8 q.li;
- presso l'insediamento è posizionato un impianto di depurazione a fanghi attivi, avente potenzialità di progetto di 75 Kg BOD5/giorno (pari a 1.250 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006) al quale vengono convogliate:
 - acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione del latte;
 - acque reflue domestiche preventivamente trattate mediante Fossa Imhoff;

- l'impianto di depurazione è dotato di un pozzetto di prelievo fiscale indicato con il n° 4 nella tavola "SCHEMA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE AGGIORNATO A DICEMBRE 2005" allegato all'istanza del 30.12.2005 (acquisita agli atti provinciali in data 23/01/2006 con prot. N° 5743 relativamente alla precedente autorizzazione provinciale Det. Dir. n. 663/2006);
- lo scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Chiaravalle" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- il parere favorevole espresso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota n. 27997 del 29.9.2017 (prot. Arpae n. 12229 del 3.10.2017), con il quale era verificata la conformità urbanistica dell'attività;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, per le emissioni in atmosfera, dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 12167 del 3.10.2017;
- il parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota n. 79169 del 4.10.2017 (prot. Arpae n. 12315 del 5.10.2017);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CASEIFICIO SOCIALE DI BASELICA DUCE SOC. AGR. COOP.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **ditta CASEIFICIO SOCIALE DI BASELICA DUCE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA** (C. FISC. 00110050333) per l'attività di "vendita burro e formaggio ottenuti dalla trasformazione del latte conferito dai soci" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda loc. Baselica via Casa Termine n. 70B (che è anche sede legale) a seguito di modifica sostanziale. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale consortile Chiaravalle" ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI VAPORE ALIMENTATO A GASOLIO (P=972 KW)

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	50	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 GENERATORE DI VAPORE ALIMENTATO A GASOLIO (P=1440 KW)

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8,6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	50	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 RICAMBIO ARIA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza Minima	11	m

EMISSIONE N. E4 RICAMBIO ARIA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza Minima	11	m

EMISSIONE N. E5 RICAMBIO ARIA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza Minima	11	m

EMISSIONE N. E6 RICAMBIO ARIA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza Minima	11	m

- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione sopra imposti e **quanto disposto al seguente punto g)**, il gestore può non effettuare autocontrolli alle emissioni E1 ed E2 nel caso in cui siano mantenuti in perfetta efficienza;
- il gasolio utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; presso lo stabilimento deve essere tenuta apposita documentazione attestante la conformità del gasolio;
- i camini di emissione di E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;

- ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
 - e) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
 - f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - g) **entro il 28.2.2018** il gestore deve effettuare almeno un autocontrollo sia ad E1 sia ad E2 mirante alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti. L'esito di detti controlli deve essere trasmesso al Comune ed ad Arpae **entro il 31.3.2018**;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (indicato con il n° 4 nella tavola "SCHEMA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE AGGIORNATO A DICEMBRE 2005" di cui in premessa), dei limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in acque superficiali;
4. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale consortile Chiaravalle" ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rispetto delle seguenti prescrizioni
- a) il pozzetto di prelievo fiscale di cui alla precedente punto 3. dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
 - b) l'eventuale variazione della fascia oraria di scarico (rispetto all'ultima indicata) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE;
 - c) almeno una volta all'anno venga prevista una verifica tecnico-funzionale del depuratore e della condotte fognarie;
 - d) dovranno essere periodicamente asportati dall'impianto di depurazione i fanghi in esubero al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - f) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo su cui annotare:
 - le operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di depurazione e delle condotte fognarie;
 - eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera **h**);
 - g) in caso di cessazione dell'attività, il registro di cui al punto precedente dovrà essere consegnato all'ARPAE;
 - h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione (compresa la linea fanghi) o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - i) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto presentato e descritto nell'istanza di autorizzazione;
5. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.